

Abstract. *L'utente del servizio postale che abbia subito un danno derivante dal mancato recapito di una raccomandata non ha diritto ad ottenere l'integrale risarcimento del danno, ma solo la corresponsione dell'indennizzo previsto dagli artt. 28 e 48 del D.P.R. n. 156 del 1973 e pari a dieci volte il diritto fisso di raccomandazione. Aderendo all'orientamento della giurisprudenza costituzionale sul punto (Corte cost., n. 303 del 1988) e valorizzando l'esigenza di contenimento dei costi di gestione del servizio postale, il Giudice ha ritenuto conforme all'ordinamento giuridico la disciplina che limita la responsabilità del gestore del servizio postale al pagamento di una somma predeterminata, ricordando che solo le ipotesi normativamente previste di totale esclusione della responsabilità sono state dichiarate illegittime dal Giudice delle leggi (Corte cost., n. 74 del 1992 e n. 254 del 2002).*

* * * * *

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Terni, nella funzione di Giudice monocratico, in persona del Dott. XXXX

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A
(Art. 281 sexies c.p.c.)

nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. XXXX/XX del Ruolo Gen. e promosso con atto di citazione depositato in data 17/06/2010

Da

XXXX, cod. fis.: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, nata a XXXX il XX/XX/XXXX, residente in XXXX (XX), Via XXXX n. X, rappresentata e difesa dall'Avv. XXXX presso lo studio del quale in XXXX, Via XXXX n. X, è elettivamente domiciliata;

ATTRICE

CONTRO

POSTE ITALIANE S.P.A., cod. fis.: XXXXXXXXXXXXXXXX, con sede legale in XXXX, V.le XXXX n. X, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti dall'Avv. XXXX ed

elettivamente domiciliata presso il proprio studio in Poste Italiane s.p.a. –
XXXX – Via XXXX n. X;

CONVENUTA

Il giudice designato

Visto l'art. 281 *sexies* c.p.c.;

OSSERVA

che sino all'anno 2003 la responsabilità del gestore esercente il servizio di poste e telecomunicazioni era, ex art. 6 D.P.R. n. 156 del 1973, esclusa al di fuori dai casi e dei limiti previsti dalla legge;

che il ristoro previsto per l'utente dagli artt. 28 e 48 del medesimo D.P.R., in caso di perdita di raccomandata è costituito esclusivamente dal pagamento di un'indennità determinata nel suo ammontare in forza dei criteri fissati nel D.P.R. n. 156 del 1973 (pari dieci volte il diritto fisso di raccomandazione);

che tale normativa, ove si eccettui il caso di perdita o di manomissione di raccomandate con le quali siano spediti vaglia cambiari emessi in commutazione di titoli di spesa dello Stato (Corte Cost. n. 303 del 1988), ovvero in caso di sottrazione dolosa del contenuto della corrispondenza raccomandata ad opera di dipendenti della società (Corte Cost. n. 74 del 1992), è stata riconosciuta costituzionalmente legittima dal Giudice delle Leggi;

che, in particolare, la Corte Costituzionale, con pronuncia n. 463 del 1997, in relazione ad un giudizio promosso per ottenere il risarcimento del danno derivante dal mancato recapito di un plico postale contenente due domande di partecipazione ad un concorso a posti di professore universitario di ruolo, dopo aver premesso che il rapporto tra l'amministrazione delle poste e gli utenti dei servizi offerti si estrinseca in atti che perdono il carattere autoritario ed assumono connotazioni contrattuali e che la progressiva assimilazione alla disciplina di diritto comune è ancora più accentuata nella prospettiva della trasformazione dell'Amministrazione postale in ente pubblico economico e in quella di società per azioni, rilevando che, in ragione di ciò, nella disciplina della responsabilità per inadempimento inerente ai servizi postali, "viene meno la giustificazione del rilievo un tempo attribuito ai profili soggettivi, attinenti all'amministrazione, all'ente o alla società che li organizza e fornisce, mentre

diventano decisivi i profili oggettivi, relativi alle caratteristiche proprie di ciascun servizio: i soli idonei a giustificare una disciplina speciale che ragionevolmente limiti, senza tuttavia vanificarla, la responsabilità per l'esecuzione delle prestazioni contrattualmente dovute da chi fornisce i servizi stessi", ha tuttavia ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione alla norma che limita la responsabilità dell'amministrazione per il servizio postale, escludendo l'obbligo di risarcimento oltre l'indennità commisurata a dieci volte il diritto fisso di raccomandazione, nel caso di mancato recapito di corrispondenza raccomandata;

che ha in proposito osservato la Corte che "il servizio postale ha caratteristiche del tutto peculiari, essendo diretto a rendere effettiva, per tutti, la possibilità di corrispondenza, garantendo la libertà e la segretezza. Tale servizio è esercitato in necessario collegamento con quello degli altri paesi aderenti alla Unione Postale universale, secondo una disciplina che rispecchia, nella determinazione dei limiti della responsabilità, principi comuni. In particolare, è predeterminata la corresponsione di una indennità, indipendentemente dalla prova del danno ma anche come limite al risarcimento, in caso di perdita della corrispondenza raccomandata. Non vi è dunque una esclusione di responsabilità ma la predeterminazione dell'indennizzo in rapporto ad un danno non prevedibile da parte del debitore e che viene tipicamente commisurato al prezzo di un servizio non destinato al trasporto di valori. Per quest'ultimo è, invece, richiesta l'assicurazione obbligatoria, che implica la dichiarazione del valore del contenuto della corrispondenza e, sollecitando una adeguata diligenza, determina l'assunzione di responsabilità dell'amministrazione per l'importo corrispondente al valore reale o dichiarato. Non è pertanto ingiustificato il limite della responsabilità ad una somma determinata, nel contesto di una ragionevole limitazione dei costi e dei prezzi per i diversi servizi, offerti a scelta degli utenti;

che la sentenza della Corte Costituzionale n. 254 del 2002 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 del D.P.R. n. 156 del 1973 nella parte in cui dispone che l'amministrazione e i concessionari del servizio telegrafico non incontrano alcuna responsabilità per il caso del mancato recapito del telegramma) ha affermato che "deve ritenersi sempre possibile

delineare, in materia di responsabilità, per danni causati agli utenti del servizio postale, una disciplina speciale ispirata a criteri più restrittivi di quella ordinaria, in rapporto alla complessità tecnica della gestione del servizio ed alla esigenza del contenimento dei costi. Nel caso del mancato recapito del telegramma viene, tuttavia, in considerazione non già una limitazione, ma una totale esclusione della responsabilità del gestore nei confronti degli utenti del servizio. Ed è proprio siffatta esclusione a risultare in aperto contrasto con la definitiva perdita del carattere autoritativo degli con cui si estrinseca il rapporto tra il gestore e gli utenti del servizio postale e con la conseguente assimilazione della relativa disciplina a quella di diritto comune”;

che i principi affermati con la pronuncia da ultimo citata sono stati ribaditi dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 46 del 2011, resa in punto di integrale esclusione (e non limitazione) della responsabilità del gestore ex art. 6 D.P.R. n. 156 del 1973 per il caso del servizio di posta celere (ritenuta non conforme ai principi costituzionali di uguaglianza e ragionevolezza proprio in ragione delle caratteristiche oggettive di tale servizio, contrassegnato da un quid pluris garantito dalle caratteristiche prefissate nell’atto della sua istituzione);

che il legislatore, aderendo ai rilievi del Giudice Costituzionale, per un verso ha abrogato la regola generale di esclusione di responsabilità di cui all’art. 6 D.P.R. n. 156 del 1973 e, per l’altro, ha mantenuto ferme quelle disposizioni dello stesso decreto, quali gli artt. 28 e 48, che prevedono una, sia pur limitata, responsabilità del gestore del servizio postale (art. 218 D.lgs. n. 259 del 2003);

che posto che la responsabilità di Poste Italiane S.p.A. incontra, per l’ipotesi di violazione dell’obbligo ex contractu di trasporto e consegna al destinatario del plico raccomandato (e fuori dei casi di cui a Corte Cost. n. 303 del 1988 e n. 74 del 1992), i limiti di cui all’art. 28 del D.P.R. n. 156 del 1973, la domanda attorea, volta ad ottenere l’integrale risarcimento del danno subito, deve essere disattesa (avendo la convenuta provveduto a corrispondere l’indennità ex art. 28 del predetto D.P.R.);

che l’attore, soccombente, deve essere condannato a rimborsare alla società convenuta le spese processuali da quest’ultima anticipate, nella misura indicata in dispositivo;

che la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del presente verbale (art. 281 *sexies*, secondo comma, c.p.c.);

che la sentenza è esecutiva per legge (art. 282 c.p.c.).

P.Q.M.

1) rigetta le domande proposte da **XXXX** nei confronti di **Poste Italiane S.p.A.**;

2) condanna **XXXX** a rimborsare a **Poste Italiane S.p.A.** le spese processuali da quest'ultimo anticipate, che si liquidano in euro 850,00 per diritti di procuratore, euro 1400,00 per onorari di avvocato, oltre spese generali come da tariffa forense, I.V.A. e C.A.P. come per legge.

Il giudice designato

Dott. XXXX